



STATUTO

Assemblea del 19.12.2017

STATUTO SOCIALE ATVO S.p.A.

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita ai sensi del codice civile e Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e successive modificazioni ed integrazioni una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata "ATVO S.p.A.".

Articolo 2

Sede

2. La società ha la sua sede legale in San Donà di Piave (Venezia).

Articolo 3

Oggetto

3. La Società ha per oggetto, ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, la realizzazione e la gestione di servizi di interesse generale, anche economico, in qualunque forma affidati e dunque:

- a) gestire pubblici servizi di trasporto nell'ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge;
- b) esercitare eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, nonché servizi di coincidenze o interdipendenze con quelli di zone limitrofe, anche al di fuori del territorio provinciale, compreso l'esercizio di linee interregionali, internazionali e gran turismo di competenza di regioni o dello Stato;
- c) compiere atti e svolgere attività connesse all'esercizio quali, ad esempio, l'istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatori e simili;
- d) svolgere servizi complementari di trasporto persone, quali i servizi turistici, di noleggio anche a mezzo fuori linea e di trasporto merci;
- e) svolgere i servizi di trasporto scolastici, per disabili ed altri servizi di trasporto classificati di tipo privato richiesti da Enti pubblici o da privati;
- f) impiantare e gestire parcheggi e parchimetri e comunque le strutture attinenti l'intermodalità, in particolare quelle connesse al pieno utilizzo del sistema ferroviario;
- g) attività di officina per le riparazioni e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi;
- h) attività di vendita di titoli di viaggio, promozione e informazione dei servizi di trasporto;
- i) effettuare, anche con la partecipazione di privati ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, quelle attività complementari e/o connesse al perseguitamento delle sue finalità istituzionali, quali, a titolo esemplificativo, la promozione o partecipazione ad enti, consorzi, comunioni, società ed altre forme associative, nonché tutte le altre attività compatibili, di natura mobiliare ed immobiliare, che si rendano necessarie od utili per il perseguitamento dei fini istituzionali della Società;
- l) rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche;
- m) la società ha per oggetto altresì la realizzazione, l'esercizio e la

gestione di ogni altro servizio o attività negli stessi settori o in settori complementari o affini a quelli elencati, o comunque rientranti nei servizi di competenza comunale e metropolitana, che siano ad essa affidati anche da altri soggetti, pubblici o privati;

n) la società realizzerà e gestirà tali attività prevalentemente in forma diretta.

Per alcune attività potrà essere prevista la concessione, l'appalto o qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti (es.: associazioni temporanee di impresa), a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati;

o) la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie od utili al perseguitamento dell'oggetto sociale.

Potrà altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e cedere partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti, per il migliore perseguitamento del proprio fine istituzionale;

p) la società opera senza vincoli territoriali, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

Articolo 4

Durata

4.1) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2) La società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 5

Capitale sociale

5.1) Il capitale sociale è di 8.974.600,00 (ottomilioninovecentosettantaquattromilaseicento virgola zero zero) Euro, diviso in 89.746 (ottantanove mila settecento quarantasei) azioni del valore nominale di 100 (cento) Euro ciascuna.

5.2) Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

5.3) Saranno ammessi altri soci pubblici o privati secondo la normativa in vigore in particolare ex art. 17 comma 1 D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

5.4) L'ingresso di altri soci pubblici o privati potrà avvenire a seguito di aumento di capitale sociale oppure a seguito di cessione di azioni.

5.5) Qualora si intenda promuovere la diffusione del capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio si farà ricorso alle procedure di legge di offerta pubblica di vendita.

5.6) In caso di aumento di capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto di ricevere, in proporzione alle azioni

possedute, azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria.

5.7) L'emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione non richiede ulteriori approvazioni da parte delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

Articolo 6

Azioni e loro emissione

6.1) Le azioni sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

6.2) La qualità di azionista comporta piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della società e al presente Statuto.

6.3) In caso di futuri aumenti del capitale sociale, la liberazione delle azioni sottoscritte potrà avvenire anche mediante il conferimento di crediti o di beni in natura, nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto delle norme del C.C. e del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

6.4) La società, per favorire l'azionariato diffuso, potrà emettere azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione.

6.5) Le azioni privilegiate conferiscono diritto di voto nelle sole assemblee straordinarie e avranno il seguente trattamento quanto ai profili patrimoniali:

- sull'utile di esercizio, dedotti gli accantonamenti di cui all'art. 29, verrà preliminarmente assegnato ai titolari delle azioni privilegiate una somma pari ad almeno il 2% (due per cento) del valore nominale delle azioni; la rimanente quota di utili è nella libera disponibilità dell'assemblea; in ogni caso, la quota destinata ad essere distribuita verrà proporzionalmente assegnata a tutte le azioni, comprese le privilegiate;

- in caso di scioglimento della società, soddisfatti tutti i creditori sociali, verrà anzitutto distribuita ai titolari di azioni privilegiate una somma pari al valore nominale; successivamente si rimborseranno le azioni ordinarie, fino all'intero valore nominale; l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le azioni.

6.6) Le azioni privilegiate saranno offerte prioritariamente ai dipendenti della società.

6.7) Su delibera dell'Assemblea straordinaria sarà possibile applicare quanto previsto dall'art. 2357 Codice civile, in materia di acquisto di proprie azioni.

6.8) In caso di aumento di capitale sociale, l'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile.

Articolo 7

Versamenti

7.1) I versamenti delle azioni sono richiesti dall'Organo di Amministrazione nei termini e nei modi che lo stesso reputa convenienti, fermo il disposto dell'articolo 2439 del Codice Civile.

7.2) A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua in misura pari al tasso ufficiale di riferimento BCE

vigente, o equivalente, salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile.

Articolo 8

Diritto di opzione

In caso di aumento del capitale sociale è riservato il diritto di opzione ai vecchi azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

Articolo 9

Trasferimento azioni

9.1) Fino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di sottoscrizione delle nuove azioni da parte del socio privato lo stesso non può compiere atti di cessione delle azioni o costituzione di diritti reali sulle stesse.

Tale clausola non si applica nel caso la società non risulti più affidataria dei servizi di T.P.L. a seguito di gara indetta dalle autorità competenti ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di tempo in tempo vigente.

9.2) Decorsi i termini di cui al comma 9.1), il socio privato può effettuare atti di cessione delle azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse a condizione che gli enti pubblici partecipanti esprimano il loro preventivo motivato gradimento. Il gradimento è espresso dall'assemblea della società come previsto dall'art. 10.

9.3) Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, inviando a questi ultimi una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni. Detta comunicazione dovrà essere inviata, per conoscenza, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.4) Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco o altri), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, warrants, o di diritti di opzione.

9.5) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 9.3, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni, o tutte le obbligazioni convertibili, o tutti gli warrants o diritti di opzione offerti in prelazione.

9.6) Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione dovrà esercitare la prelazione stessa sull'intero numero delle azioni, delle obbligazioni convertibili, degli warrants o dei diritti di opzione offerti in prelazione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni o obbligazioni convertibili o warrants o i diritti

di opzione offerti in prelazione saranno attribuiti ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

9.7) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci titolari del diritto di prelazione dichiari di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un collegio arbitrale nominato ai sensi del successivo art. 31 del presente statuto.

Il collegio arbitrale determinerà il prezzo delle azioni, delle obbligazioni convertibili, degli warrants o dei diritti di opzione oggetto di prelazione, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore dei titoli azionari.

Il collegio arbitrale dovrà emettere la propria determinazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e comunicherà contemporaneamente all'offerente e a tutti i soci coinvolti nella procedura di arbitraggio la propria valutazione non appena sarà stata resa.

Salvo quanto previsto al successivo comma 9.8, le spese del collegio arbitrale sono ripartite al 50% (cinquanta per cento) tra il Socio offerente e il Socio o i Soci acquirenti. Il prezzo come sopra determinato sarà vincolante per tutte le parti.

9.8) Il socio offerente ha diritto di rinunciare al trasferimento al prezzo determinato dal collegio arbitrale, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. agli altri soci entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione del collegio arbitrale.

In questo caso le spese di valutazione saranno ad esclusivo carico del rinunciante.

Anche i soci acquirenti hanno diritto di rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dal collegio arbitrale, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'offerente entro 15 giorni successivi alla comunicazione del collegio arbitrale.

In questo caso, ove tutti i soci aventi diritto alla prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, le spese di valutazione saranno a carico dei rinuncianti, e il socio offerente sarà libero di trasferire le proprie azioni alle condizioni indicate nell'offerta di cui sub 9.3.

Ove, tuttavia, il socio offerente non trasferisca le proprie azioni entro 6 (sei) mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento, deve nuovamente offrirle agli altri soci ai sensi dei precedenti commi.

9.9) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al precedente comma 9.3, e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo

(cessionario, donatario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili, ai warrants o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dagli altri soci.

Articolo 10

Gradimento

10.1) Le azioni, le obbligazioni e gli warrants non possono essere trasferiti senza il previo gradimento dell'Assemblea dei soci.

10.2) Il gradimento potrà essere motivatamente negato solamente se l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria e competenze tecniche almeno pari a quelle minime che il socio alienante doveva avere al momento del suo ingresso in società, da determinarsi la prima, in base ai rispettivi bilanci attualizzati e, le seconde, in base agli indirizzi di sviluppo imprenditoriale proposti dall'acquirente. Il gradimento non potrà essere negato in caso di alienazione con scelta del nuovo acquirente mediante procedura ad evidenza pubblica.

10.3) I termini di "trasferimento" e "trasferite" hanno, nel presente articolo, il significato di cui all'art. 9), comma 9.4).

10.4) Sulla richiesta di gradimento, presentata dall'azionista privato per il tramite degli amministratori della società, l'assemblea dei soci si pronuncia motivatamente entro novanta giorni dalla ricezione.

Decorsi novanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso.

10.5) Qualora il gradimento venga negato, la società, nei limiti di legge, o gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, potranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato dal collegio arbitrale ai sensi del precedente art. 9.7). A tal fine, l'organo di amministrazione, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della società o degli altri soci. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 90 giorni dall'invio della suddetta lettera. L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

Articolo 11

Obbligazioni e finanziamenti dei soci

La società potrà emettere obbligazioni sia nominative sia al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.

Articolo 12

Recesso

12.1) Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle sole deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso, ai sensi del presente articolo.

12.2) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.3) Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede

anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo, c.c..

12.4) Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo, c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13

Azioni

13.1) Le azioni sono indivisibili.

13.2) Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

13.3) Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.

13.4) Il possesso di una o più azioni costituisce per sé solo adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

13.5) Il domicilio dei soci, anche per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 14

Organi Sociali

Sono organi della Società:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale;
- Il Direttore Generale quando nominato.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 15

Assemblea dei soci

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni.

prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissidenti, salvo il disposto dell'art. 2377 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 16

Convocazione dell'assemblea

16.1) L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, presso la sede sociale od in altro luogo idoneo, purché nell'ambito del territorio della Comunità Europea, con deliberazione dell'organo di amministrazione.

16.2) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

16.3) In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

16.4) L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

16.5) Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

16.6) Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

16.7) In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

16.8) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge.

Articolo 17

Assemblea ordinaria e straordinaria

17.1) Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, i quali abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea e abbiano ottenuto il previo gradimento secondo quanto previsto dall'articolo 10) del presente statuto.

17.2) Ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta nei

limiti previsti dall'art. 2372 Codice civile.

17.3) In prima adunanza l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.

Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

17.4) In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci intervenuti, a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

17.5) L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (due terzi) del capitale sociale.

Per le deliberazioni concernenti le variazioni del capitale sociale, le stesse saranno validamente assunte dall'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

17.6) Le deliberazioni sono prese ordinariamente per alzata di mano, esclusa in ogni caso la votazione per schede segrete.

Articolo 18

Funzionamento dell'assemblea

18.1) L'assemblea è presieduta dal socio di maggioranza.

In caso di quote paritarie o di assenza del socio di maggioranza, la presidenza è designata dagli intervenuti.

Il Presidente potrà farsi coadiuvare da uno o più segretari, nominati dall'Assemblea tra i soci od anche tra i dipendenti della società.

Quando la legge lo impone, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

18.2) Il segretario, sotto la vigilanza del Presidente, cura la redazione del verbale e la sua trascrizione nel libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario designato e sono redatti ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

Articolo 19

Organo di Amministrazione

19.1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea, in numero di tre o cinque in caso di organo collegiale, applicandosi anche in questo caso le disposizioni di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Sarà nominato Presidente il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità sarà Presidente il Consigliere più anziano di età.

Si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e i criteri di cui alle legge n. 120/11 riguardanti l'equilibrio di genere e, ove del caso, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 recante il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

19.2) Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea ordinaria, ogni azione dà diritto ad esprimere un voto per la nomina di un solo amministratore.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulteranno eletti i più anziani di età.

19.3) Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri non potranno integrare il Organo mediante cooptazione, ma si limiteranno a compiere gli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del o dei membri mancanti, che dovrà essere effettuata dall'Assemblea convocata d'urgenza allo scopo.

Alla convocazione provvederà il Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano fra quelli rimasti.

Qualora venga meno l'intero Consiglio di Amministrazione, i suoi poteri verranno esercitati provvisoriamente dal Collegio sindacale, a sensi dell'art. 2386 C.C. ultimo comma.

In caso di partecipazione mista, si darà applicazione al disposto dell'art. 17 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La nomina di un componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale è comunque riservata agli Enti pubblici fondatori.

19.4) La nomina è fatta per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria.

19.5) Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 2382 del c.c. e 63 del D.Lgs. n. 267/2000, o di inconfieribilità e incompatibilità di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi gestiti dalla Società.

19.6) Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio.

Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vicepresidente.

Articolo 20

Presidente - Vicepresidente e Amministratori delegati

20.1) Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno un Vicepresidente esclusivamente con funzioni di vicario del Presidente, senza attribuzione di compensi aggiuntivi, salvo che non vi abbia provveduto l'Assemblea.

20.2) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno.

20.3) Il Presidente ha la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, egli è sostituito di diritto dal Vicepresidente vicario.

20.4) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un amministratore delegato parte delle proprie funzioni, determinando contenuto e limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 del c.c., salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove previamente autorizzata dall'assemblea.

20.5) All'amministratore delegato, quando nominato, compete - salvo diversa deliberazione del Consiglio - la rappresentanza legale nei limiti della delega.

Articolo 21

Funzionamento del Consiglio

21.1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio della Comunità Europea, su convocazione del Presidente ovvero a richiesta di un amministratore delegato o di almeno due membri del Consiglio.

21.2) La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo legalmente efficace, contenente l'indicazione di luogo, giorno ed ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun componente del consiglio ed a ciascun sindaco almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via fax o e-mail almeno 24 ore prima dell'adunanza.

21.3) Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di colui che presiede la seduta.

21.4) Il Consiglio si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi il Collegio sindacale.

Articolo 22

Poteri dell'Organo di Amministrazione

22.1) L'Organo di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea.

22.2) Rientrano nella competenza collegiale del Consiglio e quindi non sono delegabili all'amministratore delegato ed al Direttore Generale i poteri ed attribuzioni riguardanti:

- a) approvazione del budget annuale o pluriennale;
- b) la partecipazione della società alle gare indette da soggetti pubblici o privati per l'assunzione di commesse relative all'oggetto sociale per valori superiori a 5,5 milioni di Euro;
- c) alienazione di cespiti della società ivi compresi brevetti, know-how il cui valore, per ogni singola transazione sia superiore a 300.000 (trecentomila) Euro o al 25% del patrimonio netto sociale, risultante

dall'ultimo bilancio approvato, se superiore al precedente limite;

- d) acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma nei limiti previsti dall'art. 2361 del c.c.;
- e) conferimento di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea e/o all'Amministratore delegato di cui all'art. 20 del presente statuto ed al Direttore Generale;
- f) prestazione di garanzie e concessione di prestiti non nei confronti del pubblico d'importo superiore a 300.000 (trecentomila) Euro per singolo atto o al 5% del capitale sociale, se superiore al precedente limite;
- g) contratti di valore su base annua superiore a 1.000.000 (unmilione) di Euro o al 5% del patrimonio netto sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, se superiore al precedente limite;
- h) compravendita e permute di immobili diversi da quelli di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- i) assunzione di finanziamenti, purché non già previsti nell'ambito del "budget" annuale, per importi superiori al 5% del capitale sociale;
- j) politica di indebitamento della società ed operazioni sul capitale sociale annuali o pluriennali;
- k) nomina del Direttore Generale;
- l) la formazione dei regolamenti del Direttore Generale, del personale, delle forniture e per l'accesso e la visione degli atti;

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio concernenti le materie ed i limiti di cui ai punti da a) a l) è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri.

22.3) L'Organo di amministrazione predispone opportuni strumenti per l'informazione degli utenti; cura l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società e promuove periodiche verifiche e controlli sulla qualità dei servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni fornite agli utenti.

22.4) Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23

Compensi agli amministratori

23.1) I compensi spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti annualmente dall'Assemblea.

23.2) Il compenso ulteriore spettante all'amministratore delegato è parimenti stabilito dall'Assemblea.

23.3) Il compenso dell'organo di amministrazione non potrà essere superiore ai limiti posti ai sensi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e dalla vigente normativa. In ogni caso, non è possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Ai dirigenti non è possibile corrispondere indennità o trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Articolo 24

Collegio sindacale

24.1) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

24.2) L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti. Si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e i criteri di cui alle legge n. 120/11 riguardanti l'equilibrio di genere e, ove del caso, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 recante il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

24.3) Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

24.4) I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

24.5) Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Articolo 25

Il revisore contabile

25.1) Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

25.2) L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

25.3) L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

25.4) Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui al D. Lgs. n. 39/2010. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

25.5) I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del

bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Articolo 26

Direttore generale

26.1) L'Organo di Amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza, nell'ambito della responsabilità gestionale che verrà affidata allo stesso.

26.2) Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Esegue le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione. Dirige il personale della società e adotta i relativi provvedimenti.

Indirizza e coordina l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società.

26.3) Il direttore generale dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore.

Articolo 27

Bilancio e utili

27.1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

27.2) L'Organo di Amministrazione provvede, entro i termini di legge e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale e convoca l'assemblea per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, in presenza di circostanze di cui all'art. 2364 comma 2 del c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

27.3) Il bilancio potrà essere certificato da società di revisione abilitata prescelta dall'Organo di Amministrazione e viene trasmesso ai soci che hanno affidato la gestione dei servizi pubblici alla società, dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Tale comunicazione ha solamente scopo informativo e non attiene ad alcuna forma di controllo che si esaurisce nell'ambito degli organi societari.

Articolo 28

Ripartizione degli utili

28.1) L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale ordinaria sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

- il rimanente sarà ripartito fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

28.2) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.

28.3) Dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno acquisiti a favore della società a norma dell'articolo 2949 codice civile.

Articolo 29

Scioglimento e liquidazione della società

Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina e all'eventuale sostituzione dei liquidatori, fissandone il numero, i compensi e i poteri.

Articolo 30

Collegio arbitrale e controversie

30.1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Venezia, il quale provvederà alla nomina su richiesta fatta dalla parte più diligente.

Il Presidente del Tribunale di Venezia designerà il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

30.2) Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

30.3) Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

30.4) Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

30.5) Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

30.6) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

30.7) Si applica il disposto dell'articolo 12.1 del presente statuto.

Articolo 31

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e nelle altre leggi speciali in materia.